

## **Accordo Regionale Interconfederale su Regolarità contributiva per l'accesso alle prestazioni erogate dalla bilateralità artigiana**

Tra le Organizzazioni Artigiane  
Confartigianato – CNA – Casartigiani - CLAAI

e

le Organizzazioni Sindacali

CGIL – CISL - UIL

della Regione Sardegna

**VISTO** l'accordo interconfederale regionale in materia di Apprendistato Professionalizzante sottoscritto dalle Parti in data 7 ottobre 2008;

**PRESO** atto dell'accordo interconfederale per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA) del 29 novembre 2013;

**PRESO** atto dell'accordo interconfederale del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA) del 7 febbraio 2018 che ridefinisce l'ambito di applicazione delle imprese aderenti al Fondo;

**TENUTO** conto dell'accordo Interconfederale naz.le del 4 Febbraio 2019 che fissa in 36 mensilità consecutive la regolarità contributiva utile ai fini dell'erogazione delle prestazioni di FSBA;

**VISTA** la circolare INPS n.53 del 12 Aprile 2019 relativa ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.

**TENUTO** conto dell'accordo Interconfederale Regionale del 19 Aprile 2019 in materia di Sicurezza;

**TENUTO** conto dell'accordo Interconfederale naz.le del 17 dicembre 2021 relativo al percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana;

**TENUTO** conto dell'accordo Interconfederale naz.le del 2 settembre 2022 che definisce la regolarità contributiva utile ai fini dell'erogazione delle prestazioni di FSBA e la quota di contribuzione distinta per le aziende fino a 15 ed oltre i 15 dipendenti

Con la presente intesa si conviene di regolamentare l'accesso ai servizi erogati dal sistema della bilateralità artigiana della Sardegna per le diverse casistiche previste dagli accordi sopra citati:

- A. Imprese classificate con Codice Statistico Contributivo (CSC) uguale a 4 e gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni socie (con qualsiasi CSC) che versano la quota variabile (secondo la classe dimensionale) e la quota fissa (pari a 11,65 euro – 139,80 annui);
- B. imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l'importo mensile di 30,00 euro previsto per l'obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità (quota fissa di 11,65 euro mensili – 139,80 annui);
- C. imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento del



Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano un CCNL che prevede tale adesione e che versano una quota mensile pari a Euro 11,65 (139,80 euro annui);

- D. imprese di nuova costituzione o che si dotano per la prima volta di personale dipendente.

A tale scopo le parti firmatarie concordano:

1) al fine di usufruire delle prestazioni regionali di Sostegno al Reddito delle imprese e dei loro dipendenti erogate dall'Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna:

1. Le imprese di cui alla lettera A./B./C. per accedere alle provvidenze, devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento, in ottemperanza alle scadenze stabilite dal Comitato di Gestione nella circolare annuale dei versamenti e dai regolamenti delle singole prestazioni. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante. Eventuali richieste di rateizzazione saranno valutate dal Comitato di Presidenza.
2. Le imprese di cui alla lettera D. per accedere alle provvidenze, devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 12 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento, in ottemperanza alle scadenze stabilite dal Comitato di Gestione nella circolare annuale dei versamenti e dai regolamenti delle singole prestazioni.

2) al fine di usufruire dei servizi della Commissione Paritetica costituita ai fini del rilascio del parere di conformità per l'assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante:

1. Le imprese di cui alla lettera A./C. per accedere al servizio, devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento della presentazione del PFI (Piano Formativo Individuale). Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese.
2. Le imprese di cui alla lettera B. per accedere al servizio, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro 50,00 per ogni PFI presentato e dovranno dimostrare di aver versato la quota variabile relativa a FSBA, come previsto dagli accordi e dalla normativa in vigore.
3. Le imprese di cui alla lettera D. per accedere al servizio, devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 12 mensilità continuative al momento della presentazione del PFI (Piano Formativo Individuale) o, in alternativa, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro 50,00 per ogni PFI presentato più la documentazione attestante l'adesione all'Ente ed il primo pagamento effettuato.
4. Nel caso in cui le aziende richiedenti il servizio non abbiano maturato le 24 mensilità perché prive di forza lavoro, potranno accedere al servizio con il versamento di Euro 50,00 per ogni PFI presentato.



5. Nel caso in cui le aziende richiedenti presentino contestualmente più PFI, verrà richiesto un versamento aggiuntivo di Euro 25,00 dal secondo PFI in poi.

3) al fine di usufruire del servizio RLST coordinato dall'Organismo Paritetico per la Sicurezza Regionale (OPRA):

1. Le imprese di cui alla lettera A./C./D. per accedere al servizio, devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 12 mensilità continuative al momento della richiesta del servizio. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 24° mese.
2. Le imprese di cui alla lettera B. per accedere al servizio, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro 69,90 euro per ogni singolo lavoratore in forza al 31 dicembre dell'anno precedente e dovranno dimostrare di aver versato la quota variabile relativa a FSBA, come previsto dagli accordi e dalla normativa in vigore.
3. Le imprese di cui alla lettera D., entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione del personale, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro:
  - a. € 29,81 per ogni lavoratore in forza se rientranti nella casistica delle imprese di cui alla lettera A.
  - b. € 20,97 per ogni lavoratore in forza se rientranti nella casistica delle imprese di cui alla lettera C.
4. Gli RLST avranno accesso immediato alle aziende che risultano aver versato le ultime 12 mensilità consecutive. Tali aziende, comunque, dovranno eventualmente regolarizzare situazioni debitorie pregresse (in attuazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali vigenti). Resta fermo anche per esse quanto indicato ai punti precedenti circa l'immediato versamento del valore di un'intera quota annua per l'accesso ai benefici del servizio.
5. Le imprese artigiane aventi forma societaria ma prive di lavoratori dipendenti, per accedere al servizio dovranno effettuare un versamento annuale di Euro 69,90 per ogni singolo socio lavoratore.
6. Le imprese artigiane aventi forma giuridica di ditta individuale, prive di lavoratori dipendenti nelle quali siano presenti soggetti che svolgano stage, tirocini formativi, allievi degli istituti di istruzione ed universitari e gli allievi di corsi di formazione professionali (equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs.81/08 e s.m.i.) per accedere al servizio dovranno effettuare un versamento annuale di Euro 69,90 per ogni singolo soggetto.
7. Le imprese non artigiane ma associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, aventi dimensioni non superiori ai criteri previsti per le aziende artigiane, per accedere al servizio dovranno effettuare un versamento annuale di Euro 69,90 per ogni singolo lavoratore.



Si precisa che le aziende con CSC 4 che applicano un CCNL non artigiano e che inseriscono in busta l'EAR (Elemento aggiuntivo della retribuzione) alternativo alla bilateralità prevista dal contratto applicato, vengono equiparate alle aziende di cui alla lettera B.

Si precisa, inoltre, che sono escluse dal presente accordo le imprese del settore Edile (CSC 4.13.01-4.130.2-4.13.03-4.13.04-4.13.05).

Con la firma del presente accordo, le Parti danno mandato all'EBAS e all'OPRA per adeguare i Regolamenti del Fondo Sostegno al Reddito, della Commissione Paritetica Apprendistato, dell'OPRA e disciplinare le modalità di versamento delle quote.

Cagliari, 14 febbraio 2023

Confartigianato   
CNA   
Casartigiani   
CLAAI 

CGIL   
CISL   
UIL PER LA SEGRETARIA GENERALE DELLA  
U.R. VIL SARDEGNA M. F. TICCA  
FEDERICO MATTAO 